



**CRITERI PER IL
RILASCIO DI NUOVE
AUTORIZZAZIONI E PER
IL TRASFERIMENTO
DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (ex
art. 69, comma 2, L.R. 6/10)**

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Studio redatto da :

Società di Ricerca e
Pianificazione di Anzini
Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni, 5
201299 Milano (MI)
Tel. 02/29524040
Fax. 02/29515111
E-mail:

**Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni
e per il trasferimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(ex art. 69, comma 2, L.R. 6/10)**

NORMATIVA



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
Art.1 Norme di riferimento e ambito di applicazione	pag. 1
Art.2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 2
Art.3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione	pag. 4
Art.4 Orario di attività	pag. 5
Art.5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 6
Art.6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	pag. 9
Art.7 Impatto acustico e ambientale	pag. 10
Art.8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 11

**Titolo II - CRITERI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO pag. 12**

Art.9 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio di attività di somministrazione
di alimenti e bevande pag. 12

Art.10 Nuove aperture e trasferimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande o sala
giochi pag. 13

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla
domanda di autorizzazione per apertura o
trasferimento di attività di somministrazione
di alimenti e bevande pag.
15

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di
somministrazione di alimenti e bevande pag. 17

Art.13 Comunicazione di trasferimento ampliamento
degli esercizi di somministrazione pag. 18

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di
somministrazione pag.
19

Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI pag. 20

Art.15 Revoca delle autorizzazioni pag. 20

Art.16 Sanzioni pag. 21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità fino all'approvazione di nuovi Criteri, salvo l'adeguamento normativo; è ammessa la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti Criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 68, c. 4, l.r. 6/10, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività di somministrazione, si rinvia a:

- *D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*
- *Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"*
- *"Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 s.m.i.;*
- *"Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 s.m.i.;*
- *Ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari. Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui ai presenti Criteri fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli artt. 65 e 66 della l.r. 6/10.*

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata e in conformità all'autorizzazione sanitaria;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;*
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;*
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;*
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";*
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo e in cui la*

manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;*
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;*
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;*
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;*
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;*
- m) stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.*

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 63 della l.r. 6/10, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 s.m.i. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di intrattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della

modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 4, il Comune integra il titolo autorizzatorio con l'integrazione della denominazione dell'attività.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non sono soggette all'applicazione della programmazione di cui ai presenti Criteri le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 62, c. 1 e 68, c. 4, l.r. 6/10 e 64, c. 7, d.lgs. 59/10, ovvero:

- a) in locali nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e simili); l'attività di intrattenimento si intende prevalente qualora occupi almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione sia effettuata solo nei confronti chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;*
- b) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;*
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;*
- d) negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni e altri enti nei quali l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;*
- e) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;*
- f) al domicilio del consumatore, ovvero per il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;*
- g) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 72 L.R. 6/10;*
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, nelle caserme;*
- i) svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da case di cura, parrocchie, oratori, asili infantili, case di riposo, caserme;*
- j) effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;*
- k) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni.*

Art. 4 **Orario di attività**

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- *effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;*
- *scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;*
- *osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.*

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965 n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;*
- g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo. Le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.*

Il divieto di cui al precedente comma 1, lettere b) c) d) e) f) permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, o a loro delegati:

- a) essere stato iscritto al REC;*
- b) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;*
- c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuole a indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

A titolo esemplificativo, sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 4, lett. c), i soggetti in possesso di:

- *Laurea in medicina o veterinaria;*
- *Laurea in farmacia;*
- *Laurea in scienze dell'alimentazione;*
- *Laurea in biologia;*
- *Laurea in chimica;*
- *Laurea in agraria;*
- *Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;*
 - *Diploma alberghiero;*
 - *Diploma di perito agrario;*
 - *Diploma di perito chimico;*
 - *Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;*
 - *Diploma di addetto alla segreteria alberghiera;*

- *Diploma di qualifica di preparatore di laboratorio chimico e biologico;*
- *Diploma di esperto coltivatore;*
- *Diploma di maturità professionale per operatore turistico.*

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti a esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);*
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;*
- 3 Tabella dei giochi proibiti;*
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.*

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco sia servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7**Impatto acustico e**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che intendano effettuare attività di intrattenimento e svago che possano comportare fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare preventivamente i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 8

Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- *bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;*
- *bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*

E' vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. E' fatto obbligo agli esercenti di collocare, sulle soglie degli esercizi e nelle aree di occupazione di suolo pubblico, un numero di posacenere destinati alla clientela, in numero adeguato rispetto alla capienza del locale; lo svuotamento, pulizia e manutenzione di tale attrezzatura è di competenza esclusiva degli esercenti l'attività di somministrazione.

TITOLO II
CRITERI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI E NORME SUL
PROCEDIMENTO

**Art.9 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 *Calolzio centro, Corte e Foppenico;*

Zona 2 *Cornello Casale e Pascolo;*

Zona 3 *Lorentino Rossino e Sopracornola;*

Zona 4 *Sala.*

evidenziate nell'allegata planimetria.

Art. 10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente o dal facente funzione, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone di cui ai presenti Criteri.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale o partita IVA) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;*
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 della presente normativa;*
- c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);*
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione e all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.*

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente*
- Oggetto del procedimento*

- *Responsabile del procedimento*
- *Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;*
- *termine di conclusione del procedimento e i casi in cui la decorrenza di tale termine può subire differimenti o sospensioni;*
 - *i mezzi di ricorso previsti;*
- *il termine, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi eventuali differimenti e sospensioni, entro il quale deve essere assunto il provvedimento espresso di conclusione del procedimento ovvero entro il quale l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata a seguito di silenzio assenso.*

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio di ciascun Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- *Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione.* *Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.*
- *Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari.* *L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).*
- *Decisione.* *Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.*

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;*
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;*
- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;*
- d) dimostrazione della disponibilità effettiva di aree di sosta (comprehensive di tutti gli spazi di manovra) aggiuntiva rispetto alla dotazione urbanistica di aree a standard prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, in misura non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento del locale sede dell'attività, per tutti i locali di nuova apertura che abbiano superficie lorda di pavimento superiore ai 200 mq situati all'interno della Zona 1 come individuata al precedente art. 9 (in caso di esercizi di somministrazione contigui e comunicanti con altra attività, produttiva o commerciale, la superficie lorda di pavimento verrà conteggiata unicamente con riferimento ai locali destinati alla somministrazione, qualora questi siano dotati di proprio autonomo ingresso e di caratteristiche igienico sanitarie tali da poter permettere lo svolgimento separato delle due attività); la medesima dotazione sarà richiesta, per l'intera superficie lorda di pavimento del locale, in caso di ampliamento e/o di trasferimento nella stessa zona qualora la superficie lorda di pavimento del nuovo locale sia superiore ai 200 mq. Le aree di sosta aggiuntive potranno anche essere non contigue all'ingresso dell'attività, purché collegate all'esercizio da un percorso pedonale privato o comunque localizzate entro un raggio non superiore ai 100 mt (da calcolarsi attraverso il percorso pedonale più breve). Non è prevista alcuna dotazione aggiuntiva per tutti i casi di attività di somministrazione inserite nelle Zone 2, 3 e 4 come individuate al precedente art. 9 e all'interno di piani integrati di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, dove l'idonea dotazione di aree a parcheggio è stata verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.*
- e) in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;*

- f) dichiarazione di inizio attività ai fini igienico sanitari (l.r. 8/07) per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;*
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.*

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione, da presentare sull'apposito modello di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP), di cui alla D.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863 ss.mm.ii o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente Normativa e abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

L'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione da presentare sull'apposito modello di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP), di cui alla D.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863 ss.mm.ii. o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

L'esercizio dell'attività a seguito di ampliamento è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno.

Resta inteso che dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 11, lettera d) della presente Normativa.

La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Le eventuali aree esterne per la somministrazione devono essere allestite con arredi adeguati alle caratteristiche dell'area, che potrà subordinare l'installazione di attrezzature ed insegne a prescrizioni volte ad assicurare il decoro complessivo dell'area e del suo intorno

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto a effettuare apposita comunicazione, da presentare sull'apposito modello di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP), di cui alla D.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863 ss.mm.ii. o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione, entro trenta giorni dalla chiusura.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;*
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 1 della presente normativa in capo al titolare dell'autorizzazione;*
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;*
- d) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;*
- e) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.*

Nei casi di cui alle lettere a) e c), è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 1. ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;*
- 2. incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.*

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;*
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;*
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 oppure all'art. 6 l.r. 30/03.*

A ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,

raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Studio redatto da :

Società di Ricerca e
Pianificazione di Anzini
Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni, 5
201299 Milano (MI)
Tel. 02/29524040
Fax. 02/29515111
E-mail:

**Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni
e per il trasferimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande
(ex art. 69, comma 2, L.R. 6/10)**

**INDAGINE CONOSCITIVA E PROSPETTIVA
PER LO SVILUPPO**



INDICE

1.	LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 1
1.1	Il quadro di riferimento normativo	pag. 1
1.3	Le attività di somministrazione	pag. 2
1.4	La programmazione delle attività di somministrazione	pag. 4
2.	IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE	pag. 6
2.1	Inquadramento territoriale	pag. 6
2.2	L'andamento demografico	pag. 8
2.2.1	<u>La popolazione residente</u>	pag. 8
3.	LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 10
3.1	L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia	pag. 10
3.2	L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale	pag. 11
3.3	La domanda di servizi di somministrazione	pag. 13
1.	4. LA ZONIZZAZIONE	pag. 17
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E IPOTESI DI PIANO	pag. 19

1. LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.1 Il quadro di riferimento normativo

Il 13 gennaio 2004 é entrata in vigore la legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande, ora sostituita dalla legge regionale 6/10 "Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere"; la legge dà concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91.

Con questa legge la Lombardia ha cercato di rendere la disciplina del settore della somministrazione più "flessibile" nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore.

A oltre un triennio dall'emanazione della legge, la Giunta Regionale, al fine di recepire indicazioni e prassi emerse dall'applicazione della l.r. 30/03, ha proceduto a una modifica dei provvedimenti attuativi della stessa, con la pubblicazione dei nuovi "Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2004, n. 30", di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 ¹.

¹ Che resta in vigore ai sensi della L.R. 6/10, art. 155, comma 3: *"Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime"*.

1.2 Le attività di somministrazione

Con la l.r. 30/03 e la successiva l.r. 6/10 le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sono state sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; è il possesso delle idonee attrezzature e dei requisiti igienico sanitari dei locali a individuare l'attività che si può concretamente esercitare, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

In ogni caso, con la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, La Giunta Regionale ha confermato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione, già individuate in precedenza:

- a) ristorante, trattoria, osteria;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food;
- d) pizzerie;
- e) bar gastronomici;
- f) bar-caffè;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari e impianti sportivi con somministrazione.

E' da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita l'apposita Commissione Consultiva per i Pubblici Esercizi.

1.3 La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il Rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 69 comma 2 della l.r. 6/10 e soprattutto alle indicazioni del punto 12 degli Indirizzi Generali Regionali di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

Negli Indirizzi è prevista una verifica della situazione socio economica del contesto di inserimento: in particolare l'art. 12, commi 4, 5 e 6, afferma che “... *I comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività ... omissis ... assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite ...*” e a tal fine “... *potranno stabilire ... omissis ... indicazioni programmatiche ...*” tenuto conto di “... *andamento demografico ... omissis ... popolazione fluttuante ... omissis ... flussi turistici ... omissis ... maggiore spesa della popolazione residente ... omissis ... quantificazione dell'offerta e della domanda ...*”.

Per quanto riguarda gli aspetti di corretto inserimento “territoriale” delle attività, all'art. 7 “Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, la Regione precisa che i Criteri Comunali potranno prevedere limiti di distanza, ma non “... *allo scopo di limitare la concorrenza ...*” e potranno anche, in caso di rilascio o trasferimento di attività ad apertura prevalentemente serale abbinate a intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, valutare l'idoneità dell'ubicazione o particolari misure di mitigazione (attraverso fasce di rispetto con luoghi di cura, riposo o destinati al culto). L'art. 9, riguardante “Parcheggi e soste veicolari”, comma 2, permette ai Comuni di stabilire, per il caso di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento degli esistenti, dotazioni aggiuntive di spazi a parcheggio. In sintesi queste possibilità permettono di regolamentare l'inserimento delle attività nel tessuto urbano, ma devono essere attentamente valutate per non scoraggiare valide iniziative

di nuova apertura di attività di somministrazione. Oltre a fornire le indicazioni “programmatorie” relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell’attività.

2. IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

2.1 Inquadramento territoriale

Calolziocorte è un Comune della Provincia di Lecco, situato nella Valle San Martino e attraversato dalla ex S.S. 639; confina a Nord con i Comuni di Vercurago e di Erve, a Est con il Comune di Carenno, a Sud con i Comuni di Torre de' Busi e di Monte Marenzo, a Ovest con i Comuni di Brivio e di Olginate.



Fonte: www.viamichelin.it

Sul territorio comunale si distinguono quattro nuclei abitati: Calolzio centro e Corte, il nucleo più antico; Cornello Casale e Pascolo, a corona del nucleo precedente; Lorentino Rossino e Sopracornola, in posizione collinare; Sala e Foppenico, di più recente espansione.

Le comunicazioni sono buone: oltre alla citata ex S.S. 639, attraversano il territorio comunale la S.P. 177, la S.P. 180, la S.P. 181 e la S.P. 182.

2.2 L'andamento demografico: popolazione residente e fluttuante

Anno	Abitanti
1999	14.305
2000	14.344
2001	13.847
2002	14.188
2003	14.171
2004	14.121
2005	14.086
2006	14.037
2007	14.226
2008	14.370
2009	14.399
2010 (31.07)	14.371

Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Calolziocorte e Istat

Come si può osservare nella tabella, nel periodo considerato la popolazione di Calolziocorte è aumentata, con un saldo complessivo dello 0,5%, pari a ulteriori 66 abitanti.

A fine luglio 2010 risiedevano in Calolziocorte 5.742 famiglie.

Un ulteriore aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al Comune, è quello relativo alle presenze lavorative che interessano il territorio, perché potrebbero portare in Calolziocorte consumatori residenti in altri Comuni; il dato più aggiornato disponibile è tuttora quello riferito ai risultati del Censimento 2001 ISTAT (disponibili sul sito www.istat.it), che registra 4.302 addetti occupati nelle 873 unità locali esistenti.

Valutando che il 10% di questi addetti sia rappresentato da personale occupato in imprese che utilizzano buoni pasto e che non trovano comodo e conveniente raggiungere la propria abitazione, avremo una popolazione fluttuante di 430 persone che si serve della rete di somministrazione locale.

3. LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale utilizzeremo i dati più recenti disponibili per la Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – Lombardia Notizie, “Pubblici esercizi, semplificate le procedure per avviare le attività”, 23 gennaio 2008), al giugno 2006, come risultanti dall'elaborazione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) .

Sulla base di tali dati il settore contava, appunto al giugno 2006, oltre 41.000 unità locali, delle quali erano 450 discoteche e locali notturni, 13.165 locali di prevalente ristorazione e 27.552 bar o locali di prevalente somministrazione di bevande.

Nel complesso, la nostra Regione conta un pubblico esercizio ogni 233 abitanti, con una media di un locale di prevalente somministrazione di alimenti ogni 720 abitanti e di un locale di prevalente somministrazione di bevande ogni 344 abitanti. Sono questi i valori che utilizzeremo di seguito a livello comparativo per valutare la dotazione di attività a livello comunale.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale

Nel Comune di Calolziocorte sono attivi 30 esercizi autorizzati per attività di somministrazione al pubblico ai alimenti e bevande, suddivisi tra le diverse tipologie (la divisione è effettuata sulla base dell'attività prevalente) e distribuiti sul territorio come segue:

Tipologia	Calolzio centro Corte Foppenico	Cornello Casale Pascolo	Lorentino Rossino Sopracornola	Sala	TOTALE
A – Ristorante	2	3	1	2	8
D – Pizzeria	1	--	--	--	1
F – bar caffè	13	1	--	3	17
G – bar pasticceria	2	1	--	--	3
H – pub	1	--	--	--	1
TOTALE	19	5	1	5	30

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande si concentrano nel nucleo di Calolzio, Corte e Foppenico; il nucleo di Lorentino Rossino e Sopracornola conta un'unica attività di somministrazione; negli altri due nuclei si registra una discreta presenza di attività di somministrazione.

Agli esercizi aperti al pubblico sopra indicati, si aggiungono un'attività abbinata a una discoteca (dove la somministrazione non è l'attività prevalente) e un'attività agrituristica, non disciplinata dalla normativa relativa alla somministrazione di alimenti e bevande; tali attività non sono state conteggiate nella presente analisi.

Andremo ora a comparare i dati del rapporto tra popolazione residente e offerta di somministrazione al pubblico di Calolziocorte con quelli analoghi riferiti alla Regione

Lombardia esaminati al precedente paragrafo

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
REGIONE LOMBARDIA	720	344	233
CALOLZIOCORTE	1.596	684	479

Dal confronto emerge che, nel suo complesso, Calolziocorte presenta una dotazione di attività di somministrazione aperte al pubblico inferiore ai valori medi regionali, sia per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti che quelle di bevande.

Si deve in ogni caso ricordare che il rapporto esaminato è comunque riferito alla sola consistenza demografica della popolazione residente, e non dà ragione della domanda espressa dalla popolazione fluttuante.

² Per Calolziocorte le attività verranno suddivise come segue: la prevalente somministrazione di alimenti include le tipologie A e D, la prevalente somministrazione di bevande include le tipologie F G e H

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

Per valutare la domanda di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per “Pasti e consumazioni fuori casa” individuata dall’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

	<i>Spesa Media Mensile per Famiglia</i>
	<i>Pasti e consumazioni fuori casa</i>
<i>Nord Ovest</i>	<i>98,10 euro</i>
Nord Est	102,98 euro
Centro	79,65 euro
Sud	51,42 euro
Isole	53,05 euro
<i>TOTALE Italia</i>	<i>80,62 euro</i>

Fonte: Istat, “Indagine sui consumi delle famiglie italiane – anno 2007”

Rapportando i 98,10 euro di spesa di mensile per famiglia alle 5.742 famiglie residenti in Calolziocorte a fine 2009 per i 12 mesi dell’anno, otterremo una spesa annua pari a 6.759.482,40 euro ovvero:

$$\text{Euro } 98,10 \times 5.742 \text{ famiglie} \times 12 \text{ mesi} = 6.759.482,40 \text{ euro}$$

Come evidenziato al precedente paragrafo 2.2 si sono stimate convergenze da parte di popolazione fluttuante per motivi lavorativi pari a 430 unità; valutando, per questi consumatori l'utilizzo di buoni pasto o comunque una spesa media giornaliera di 5 euro, per 5 giorni lavorativi nella settimana, per 45 settimane di presenza lavorativa in un anno (escludendo ferie, permessi, malattia), avremo comunque una spesa aggiuntiva di 483.750 euro, riferiti alla domanda di servizi sostitutivi del pasto di mezzogiorno.

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

In definitiva la spesa riferita alla popolazione residente e fluttuante per il Comune di Calolziocorte, sarà pari a 7.243.232,40 euro; questo darà una media di 241.441,08 euro per ciascuna delle 30 attività di somministrazione presenti.

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato “medio” per un’attività di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia.

Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia (utilizzeremo quale riferimento l’ultimo dato ufficiale Istat dicembre 2006), aggiungeremo una quota per i consumi effettuati dai turisti, che la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell’intero arco di una giornata, e che può essere riferita ai turisti che pernottano fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell’Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo “giornaliero”, che tuttavia in alcune località della nostra Regione (basti pensare alle Province di Mantova e Cremona), assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra evidenziati, in Regione Lombardia risiedono 4.203.176 famiglie (per 9.742.676 abitanti), cui è possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 4.947,979 milioni di euro annui; a questa cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze “turistiche”: nel corso dell’anno 2008 (ultimo dato disponibile; fonte: Rilevazione Istat – Elaborazione Struttura Statistica e Osservatori Regione Lombardia) sono state registrati complessivamente 28.303.361 pernottamenti in alberghi o in altre strutture ricettive e B&B (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.); attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi “alberghieri”, ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

somministrazione di 1.273,651 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d'affari, congressuale, e alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 41.000 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su un mercato complessivo di 6.221,630 milioni di euro, con un incasso medio di 151.747,08 euro per esercizio.

La cifra media di 241.441,08 euro stimata per il Comune di Calolziocorte appare decisamente superiore: possiamo affermare che l'analisi economica del rapporto tra domanda espressa e offerta proposta dalla rete di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande evidenzia una situazione di sottodotazione rispetto al dato medio regionale.

Segnaliamo comunque che in ogni caso la situazione rilevata rappresenta un dato statistico e non una proiezione dei fatturati effettivi delle attività presenti, e necessita quindi di opportuna prudenza nella sua valutazione.

4. LA ZONIZZAZIONE

Come evidenziato al paragrafo 1.1, le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di quelle esistenti sono state modificate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

La zonizzazione del territorio Comunale mantiene una propria rilevanza: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate, in considerazione delle caratteristiche urbanistiche, sociali ed economiche dello stesso, e in ogni caso i trasferimenti delle attività all'interno della stessa zona sono "atto dovuto".

Come già accennato, nel Comune di Calolziocorte si individuano più nuclei distinti: Calolzio centro e Corte e Foppenico, Cornello Casale e Pascolo, Lorentino Rossino e Sopracornola, Sala.

Questa zonizzazione appare corrispondente alla realtà urbanistica e sociale di Calolziocorte, e viene quindi individuata quale zonizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione.

In definitiva, si propone la seguente zonizzazione:

- Zona 1** Calolzio centro, Corte e Foppenico;
- Zona 2** Cornello Casale e Pascolo;
- Zona 3** Lorentino Rossino e Sopracornola;
- Zona 4** Sala.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 3, attualmente in Calolziocorte sono autorizzati 30 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'analisi del rapporto abitanti/esercizi ha evidenziato una situazione di sottodotazione dell'offerta in rapporto ai valori medi regionali, confermata in sede di analisi econometrica (riguardante il rapporto tra domanda e offerta), comprendendo l'apporto della popolazione fluttuante.

Peraltro, come abbiamo già sottolineato, si tratta di un rapporto statistico, che non vuole rappresentare la reale redditività delle attività del settore.

In tale situazione - considerando che le disposizioni regionali e nazionali in vigore non permettono di proporre limiti numerici all'insediamento di nuove attività, ma unicamente la possibilità di individuare le condizioni per il miglior inserimento territoriale delle stesse - riteniamo comunque di non stabilire distanze tra gli esercizi di somministrazione e strutture di cura e di riposo o luoghi di culto: questo permetterà infatti di mantenere la rete di somministrazione all'interno dell'abitato, a servizio dei residenti.

Considerate inoltre le caratteristiche del territorio, per la zona 1 - Calolzio centro, Corte e Foppenico, nella quale si abbinano situazioni viabilistiche di limitato calibro e un notevole addensamento di attività economiche e di servizio, oppure direttrici di traffico sovracomunale, lungo le quali appare opportuno richiedere una verifica preventiva della compatibilità infrastrutturale viabilistica al competente Comando di Polizia Locale, si andrà a subordinare l'attivazione ed anche il trasferimento o ampliamento interno alla stessa zona, di esercizi di somministrazione che impegnino una superficie lorda di pavimento superiore ai 200 mq - e quindi dimensioni tali da poter indurre, nei momenti di maggior afflusso di clientela, un incremento sensibile della richiesta di parcheggi - a una dichiarazione di disponibilità aggiuntiva (rispetto a quanto richiesto dallo strumento urbanistico in vigore) di aree di sosta private (comprehensive degli spazi di manovra) in uso all'esercente e alla sua clientela, collegate all'esercizio da un percorso

pedonale privato o comunque localizzate entro un raggio non superiore ai 100 mt (da calcolarsi attraverso il percorso pedonale più breve), in misura non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento del locale sede dell'attività; in caso di esercizi di somministrazione contigui e comunicanti con altra attività, produttiva o commerciale, la superficie verrà conteggiata unicamente con riferimento ai locali destinati alla somministrazione solo qualora questi siano dotati di proprio autonomo ingresso e di caratteristiche igienico sanitarie (es. dotazione di servizi igienici) tali da poter permettere lo svolgimento separato delle due attività.

Negli altri nuclei, al fine di favorire l'inserimento di nuove attività di somministrazione incrementando l'offerta, non viene prevista una dotazione aggiuntiva di parcheggi.

Non verrà inoltre prevista una dotazione aggiuntiva per tutti i casi di attività di somministrazione inserite all'interno di eventuali comparti di nuova edificazione assoggettati a piano integrato di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, dove l'idonea dotazione di aree a parcheggio sarà verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.

Considerate le caratteristiche del territorio, e la presenza di un ambito lacustre in corrispondenza della sponda del Lago di Olginate, interessato da convergenze soprattutto nel periodo estivo, le nuove autorizzazioni potranno anche essere stagionali, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riguardanti la dotazione di aree a parcheggio aggiuntivo rispetto agli standard urbanistici.

Infine, per assicurare una fruizione delle attività di somministrazione corretta e compatibile con l'ambito nel quale si inseriscono, verranno introdotte disposizioni regolamentare che prescrivano agli esercenti di adeguare le attrezzature (posacenere) ed insegne esterne adeguate alle esigenze di decoro e pulizia dell'ambiente urbano.

Per completezza, ricordiamo che tutte le disposizioni riguardanti la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio previste dai presenti Criteri dovranno essere recepite nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio al fine di mantenere la propria validità successivamente all'approvazione del P.G.T. stesso.